

**Segreteria Nazionale**

00185 Roma  
 Piazza Dante, 12 int.4  
 Tel. 06-77201726  
 Fax 06-77201728  
 E-MAIL: nazionale@snad.info  
 Sito Web [www.snad.info](http://www.snad.info)



**SNAD**  
 Sindacato  
 Nazionale  
 Autonomo  
 Difesa

Prot.n. 199 / S.N..  
 (nota redatta da Giancarlo PITTELLI)

Roma, 30 giugno 2004

**OGGETTO: circolari INPDAP in materia di pensioni privilegiate e domande di riscatto.**

**A DIRIGENTI NAZIONALI  
 TUTTE LE STRUTTURE SINDACALI LORO SEDI**

^^^^^^^^^^^^^^^^

Due recenti circolari dell'INPDAP, entrambe datate 11 giugno c.a. e che si allegano ad ogni buon conto in copia alla presente informativa, chiariscono rispettivamente le regole per i trattamenti privilegiati e per le domande di riscatto, in ordine alle quali si riportano, in estrema sintesi, i contenuti salienti

**Circolare INPDAP n. 37/2004**

La circolare INPDAP n. 37/2004 chiarisce le nuove procedure per le domande di concessione di pensioni privilegiate o di inabilità per i pubblici dipendenti.

Le nuove procedure sono state indicate del DPR 461/01 che ha trovato attuazione con il decreto interministeriale (Economia, Giustizia, Interno e Salute) del 12 febbraio 2004, cui era demandato il compito di definire competenze e funzioni delle strutture deputate all'accertamento sanitario.

Le domande inoltrate prima del 23 febbraio 2004 (data della pubblicazione nella G.U. n. 44 del provvedimento) restano di competenza delle commissioni mediche ospedaliere, mentre per le domande inoltrate in data successiva, l'art. 3 del DPR 416/01 distingue gli organismi competenti ad effettuare gli accertamenti sanitari in tre diverse tipologie:

- commissioni mediche ospedaliere e della sanità militare per gli accertamenti sanitari rivolti al personale appartenente alle F.A., alla Polizia, anche a ordinamento civile, in servizio o in pensione;
- commissione medica operante presso l'ASL per gli accertamenti sanitari da eseguire nei riguardi dei dipendenti di enti pubblici non economici;
- commissione medica di verifica per gli accertamenti sanitari relativi agli altri dipendenti della pubblica amministrazione.

**Circolare INPDAP n. 38/2004**

La circolare INPDAP n. 38/2004 chiarisce che tutte le domande di riscatto inoltrate dall'11 giugno 2004, secondo i DD.LL. n. 564/96 e 184/97, saranno considerate utili ai fini del riscatto purchè presentate in attività di servizio e, comunque entro 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa di cessazione dal servizio.

Le domande di riscatto cui si riferiscono i suddetti termini sono:

- aspettativa legge 26/80;
- periodi successivi al 31.12.96, nella misura massima di 3 anni, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro per effetto di leggi o contratti;
- periodi successivi al 31.12.96 per pause tra un lavoro e l'altro in caso di lavori stagionali, temporanei o discontinui;
- periodi successivi al 31.12.96, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei casi di part-time;
- periodi di lavoro all'estero, in paesi non legati all'Italia da convenzioni;
- diploma universitario, di specializzazione e dottorato di ricerca;
- astensione facoltativa per maternità collocata al di fuori del rapporto di lavoro.

Quando invece il dipendente pubblico cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, l'art. 147 del DPR 1092/73 stabilisce che la domanda di riscatto va presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro, al fine di consentire all'amministrazione di appartenenza di calcolare l'importo della pensione comprensivo di tutti i periodi o servizi riscattati.

Cordiali saluti.

**LA SEGRETERIA NAZIONALE**